

Comune di Melle

Organo di revisione

Verbale del 4 dicembre 2025

PARERE DEL REVISORE SULL'INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS, D.L. N. 25/2025 CONVERTITO IN L. N. 69/2025

IL REVISORE DEI CONTI

VISTI

- l'art. 40 bis c.1 del D. Lgs. 165/2011 che dispone "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori" è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Revisore dei conti;
- l'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 "Fondo Risorse Decentrate: costituzione" per la disciplina delle risorse stabili;
- l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che dispone: *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;
- l'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025 che dispone: *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di disposizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabella delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali."*

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

La Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2025-2027 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 28.03.2025;

VISTA

La documentazione relativa all'aumento delle risorse stabili del fondo decentrato comparto e fondo EQ ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, DL 25/2025, relativa all'incremento delle Risorse Decentrate per l'anno 2025 del personale non dirigente

PRESO ATTO CHE

- le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili;
- il decreto-legge n. 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente degli enti locali consente di incrementare le risorse stabili del fondo decentrato in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, D. Lgs 75/2017;
- l'incremento del Fondo decentrato risorse stabili, ammonterebbe ad euro 650,00, al solo scopo di prevedere l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali per disponibilità della parte stabile del fondo creata per effetto dell'integrazione, dell'importo di euro 650,00 con riferimento alle previsioni del D.L. n. 25/2025, art. 14, comma 1 bis, e contestuale riduzione dell'integrazione di parte variabile del fondo, e precisamente mediante integrazione per una percentuale del monte salari 1997 inferiore all'1,2% come praticato in questi anni (percentuale che consisteva in una integrazione di euro 676,65), con una integrazione perciò di parte variabile ridotta ad euro 26,65, dando atto che l'iniziativa consente di valorizzare personale prossimo al collocamento a riposo senza minimamente esporre l'ente a maggiori oneri di spesa, stante anche l'assetto attuale dell'ente rispetto alla sostenibilità finanziaria di cui al D.M. 17.03.2020;

CONSIDERATO

- che l'Ente rispetta il limite del valore soglia per la spesa di personale definito dal D.L. n. 34/2019 art. 33;
- che l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i;
- che resta garantito l'equilibrio pluriennale di bilancio per il triennio 2025-2027.

CONSTATATO CHE

L'incremento del Fondo risorse decentrato per le sole risorse stabili di Euro 650,00 (oltre oneri riflessi) è in deroga al limite disposto dall'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, ma è compensato da una minore integrazione della parte variabile del fondo facoltativa, e precisamente come sopra descritto.

Tutto ciò premesso, considerato e constatato;

Rilevato che il Fondo proposto rispetta i vincoli normativi sopracitati;

Viste le norme che impongono agli organi di revisione contabile di verificare:

- la compatibilità dei vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge ed in particolare delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;
- che l'Ente non si trovi in situazione di deficit o dissesto;

Rilevato che le proposte risorse destinate all'incentivazione trovano adeguata copertura sia nelle risorse previste nel bilancio di previsione sia nella programmazione triennale aggiornata;

Riscontrata pertanto la correttezza della proposta in argomento;

Dato atto che le variazioni possono ritenersi congrue, coerenti ed attendibili;

Considerato che permangono le condizioni dell'equilibrio finanziario generale dell'Ente;

PRENDE PERTANTO ATTO

del sostanziale rispetto dei limiti di spesa di personale e della permanenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito dell'incremento del Fondo Risorse Decentrate 2025 per la sola parte stabile, e conseguentemente

ESPRIME

parere favorevole con riferimento alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio in merito alla costituzione e utilizzo del Fondo non dirigenziale per l'anno 2025 come in oggetto.

Cuneo, 4 dicembre 2025

L'organo di revisione

Dott.ssa Salvadori Alessandra



